

Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo IX - Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio

Art. 317-bis Rapporti con gli ascendenti.

Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'[articolo 336](#), secondo comma.